

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato</i>)	56
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

SEDE REFERENTE

Martedì 17 dicembre 2013. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato, sottolineando come questa sia diretta ad innovare la materia della tutela penale dell'ambiente introducendo in primo luogo nel codice penale i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, venendo incontro a sollecitazioni unanimi da parte dei soggetti auditi nel corso della approfondita indagine conoscitiva svoltasi.

Osserva, in particolare, che il testo è diretto a tipicizzare i reati di disastro ed

inquinamento ambientale tenendo conto delle criticità emerse nel corso delle audizioni e della necessità di un intervento di sistema in materia ambientale che sanasse le lacune legislative riscontrate nell'applicazione pratica delle disposizioni legislative vigenti. Per quanto riguarda il reato di disastro ambientale, la tipicizzazione riflette, in massima parte, l'orientamento della prevalente giurisprudenza anche costituzionale. La fattispecie è stata costruita secondo la struttura propria del reato complesso per segnare la progressione dell'offesa rispetto agli illeciti di pericolo astratto già previsti nel codice per l'ambiente.

È stata confermata l'introduzione dell'aggravante per il reato associativo sia ordinario che di stampo mafioso in ragione della pericolosità di tali delitti ambientali. Il proposto aggravamento ha di mira il fenomeno delle « ecomafie » anche con riferimento alla criminalità d'impresa. Su quest'ultimo punto segnala che è stata modificata significativamente anche la normativa inerente la responsabilità amministrativa degli enti. Quanto a questa responsabilità, si sono previste sanzioni più gravi rispetto a quelle (di pericolo astratto, incentrate sul superamento dei valori tabellari) stabilite nel Codice dell'ambiente, perché si è al cospetto di reati di danno-pericolo concreto.

Sono da considerare particolarmente significative ai fini della tutela ambientale le disposizioni volte a prevedere, anche nel caso di patteggiamento, la confisca obbligatoria per il prodotto ed il profitto per il reato di inquinamento ambientale, e l'associazione a delinquere aggravata, nonché la confisca per equivalente e quella in sede di prevenzione, nonché quelle che stabiliscono un termine raddoppiato in relazione alla prescrizione, stante la particolare complessità della materia dei reati ambientali.

Le disposizioni inerenti al ravvedimento operoso hanno una funzione meramente riparatoria, in quanto si prevedono delle riduzioni di pena nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ovvero nel caso in cui vi

sia un aiuto concreto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella individuazione degli autori.

Conclude auspicando che attraverso la fase emendativa il testo possa essere ulteriormente migliorato nelle parti riguardo alle quali i relatori hanno preferito formulare un testo che consenta ai deputati di poter approfondire particolari e complesse tematiche, la cui disciplina sarà il frutto tanto del testo unificato che degli emendamenti che verranno approvati.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, dichiara la propria soddisfazione per la proposta di testo formulata, che riprende pressoché integralmente gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. Si tratta inoltre, di un testo sul quale si potrebbe registrare un'ampia condivisione da parte dei Gruppi in quanto si incentra unicamente su quelle innovazioni legislative che sono da tutti auspiccate e considerate necessarie per poter tutelare in maniera efficace l'ambiente. Ricorda che la proposta di legge C. 957 da lui presentata ha un contenuto più ampio, andando a disciplinare anche ulteriori aspetti della materia, sui quali tuttavia non vi è una ampia condivisione. Naturalmente nel corso della fase emendativa tali aspetti potrebbero essere ulteriormente approfonditi, per valutare l'opportunità di farne oggetto anche del testo unificato. Ritiene, comunque, che già la proposta di testo unificato possa essere considerata un importantissimo passo in avanti nella tutela dell'ambiente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver avvertito che la proposta di adozione come testo base del testo unificato predisposto dai relatori sarà posta in votazione domani, rileva come tale proposta sia anche il risultato di una interlocuzione con i soggetti auditi ed in particolare con il dottor Raffaele Piccirillo, Presidente del Gruppo di studio, istituito presso il Ministero dell'ambiente, per l'individuazione di strategie e priorità politiche per l'analisi, la revisione e l'attuazione della normativa

in materia di tutela dell'ambiente. Naturalmente tale interlocuzione non esclude, ma anzi auspica, un rapporto diretto ed efficace con il Ministero della giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 1129 Molteni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione svolgerà un brave ciclo di audizioni, invitando i colleghi che vi abbiano interesse ad integrare l'elenco dei soggetti da audire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver constatato che nessuno chiede di intervenire, ricorda che nella seduta di domani la Commissione concluderà l'esame dei provvedimenti, esaminando gli eventuali emendamenti che nel frattempo saranno presentati.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

ART. 1.

1. Dopo il Titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

« TITOLO VI-*bis*

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

ART. 452-*bis* – (*Inquinamento ambientale*). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

ART. 452-*ter* – (*Disastro ambientale*). – Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni.

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il

profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo,.

ART. 452-*quater* – (*Delitti colposi contro l'ambiente*). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

ART. 452-*quinquies* – (*Circostanze aggravanti*). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo, le pene previste dall'articolo 416 sono aumentate fino a un terzo.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti nel presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dall'articolo 416-*bis* sono aumentate.

ART. 452-*sexies* – (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i delitti di cui

al presente titolo, per il delitto di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*quinquies* nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso. ».

ART. 452-*septies* – (*Confisca*). 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quinquies* commi 1 e 3, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.

2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca ».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono

il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca ».

4. All'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole « 416-*bis*, » inserire le seguenti « 452-*ter*, 452-*quinquies* comma 1, » e dopo le parole « , dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, » inserire le seguenti « dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

5. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo del codice penale, dopo le parole: « sono altresì raddoppiati » sono inserite le seguenti: « per i reati di cui al titolo VI-*bis* del libro II, ».

6. L'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è così modificato:

a) nel comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: « a) per la violazione dell'articolo 452-*bis* la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-*ter* la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 727-*bis* la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 733-*bis* la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: « 1-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per una durata non superiore ad un anno per il delitto indicato nella lettera a). 1-*ter*. Nei casi di condanna per i delitti indicati nell'articolo 452-*quater*, le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste nel comma precedente, sono ridotte di un terzo ».